REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI di cui all'art.9 della legge 36/2001

SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

febbraio 2015

Il presente rapporto ambientale è stato realizzato dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, con la collaborazione tecnica della Struttura stabile per il coordinamento delle attività volte a sviluppare la procedura di VAS nell'ambito della pianificazione territoriale regionale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG).

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
	1.1 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO	
	IMPIANTI RADIOELETTRICI (PRRIR)	
	1.2 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER IL PRRIR	
	1.3 LE CONSULTAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE: RISULTATI	
	1.4 IL DOCUMENTO DI SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE	9
2	IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	10
_	2.1 GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	
	2.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO	
	2.3 IL PERCORSO DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	
	2.4 LE AZIONI DEL PIANO	
	2.5 AZIONI COMPLEMENTARI	
	2.6 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO	
	2.7 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	
	2.7.1 l risultati dell'analisi di coerenza esterna	18
	2.7.2 Altri piani aventi attinenza con il PRRIR	19
	2.8 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO	
3	STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE	20
	3.1 PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI	
	3.1.1 Il percorso metodologico e la classificazione DPSIR	
	3.2 LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE	
4	VALUTAZIONE DI INCIDENZA	23
•	4.1 INTRODUZIONE	
	4.1.1 Riferimenti normativi	
	4.2 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DEL PIANO	
	4.2.1 Denominazione e descrizione sintetica del Piano	
	4.2.2 Le aree sensibil regionali: la Rete Natura 2000	
	4.2.3 Descrizione di altri Piani che, insieme al PRRIR, possono influire sui siti Natura 2000	25
	4.2.4 Stato di avanzamento dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 regionali	25
	4.2.5 Descrizione della potenziale incidenza delle azioni del Piano sulla Rete Natura 2000	
	4.2.6 Conclusioni e valutazioni riassuntive in ordine alla verifica di incidenza del Pianodel Piano	
5	POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL'AMBIENTE	31
_	5.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	
	5.1.1 Le azioni di Piano: alternative	
	5.1.2 La valutazione e caratterizzazione dei possibili effetti delle azioni di Pianodi Piano	31
	5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI TRANSREGIONALI E TRANSFRONTALIERI	
6	MISURE PER LA MITIGAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI	36
	6.1 AFFRONTARE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI: FATTORI DI MITIGAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE	
7	MONITORAGGIO	38
	_	
8	CONSIDERAZIONI FINALI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ	
	8.1 PERCEZIONE DEL RISCHIO, PRESSIONI SOCIALI, INFORMAZIONI	
	8.2 DEPREZZAMENTO IMMOBILIARE	
	8.3 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULLA FAUNA	43

8.4 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULL'UOMO	44
8.5 TITOLARITÀ AD IRROGARE LE SANZIONI: CRITICITÀ AMMINISTRATIVE	
8.6 MISURE EFFETTUATE DA ARPA	46
8.7 PROGETTI DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	47
8.8 SUPPORTO AI COMUNI: LINEE GUIDA	47
8.9 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI: COORDINAMENTO FRA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	48
8.10 COORDINAMENTO DELLE FREQUENZE: RAPPORTO CON GLI STATI CONFINANTI	48

1 INTRODUZIONE

1.1 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (PRRIR)

Il percorso di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici (PRRIR) ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali già a partire dalla fase di elaborazione dello strumento di pianificazione la cui attuazione può comportare effetti sull'ambiente e sulla popolazione. Inoltre, in accordo con quanto contenuto nell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende anche la valutazione di incidenza ed a tal fine nel rapporto ambientale sono inclusi gli elementi previsti dalla normativa di settore in materia di incidenza (allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997).

Il processo di VAS per il PRRIR è stato avviato contestualmente al procedimento di formazione del piano stesso con deliberazione della Giunta regionale n. 1486 del 30 agosto 2012. In armonia con la normativa nazionale, le fasi in cui si articolano la formazione del PRRIR e la relativa VAS sono le seguenti:

FASF 1

- verifica dell'assoggettabilità del Piano al processo di VAS. Nel caso del PRRIR la VAS risulta necessaria, in quanto si tratta di uno strumento di pianificazione del settore delle telecomunicazioni che ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 2

- elaborazione del rapporto preliminare di VAS sul Piano.

FASE 3

- svolgimento delle consultazioni sul rapporto preliminare da parte del soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale.

FASE 4

- predisposizione da parte del soggetto proponente di una proposta di PRRIR, del rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del rapporto ambientale.

FASE 5

- adozione preliminare della proposta di PRRIR e del rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (autorità procedente);
- trasmissione dei documenti di Piano al Consiglio delle autonomie locali.

FASE 6

- adozione della proposta di PRRIR e del rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (autorità procedente);

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006¹.
- messa a disposizione e deposito della proposta di PRRIR e del Rapporto ambientale per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici e delle Province.

FASE 7

- avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul PRRIR e sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla FASE precedente;
- inizio dell'esame istruttorio e valutazione del rapporto ambientale da parte della struttura di supporto tecnico all'autorità competente.

FASE 8

- espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 9

- eventuale revisione della proposta di PRRIR, da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell'autorità competente.

FASE 10

- trasmissione del PRRIR, del Rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nella fase della consultazione all'organo competente per l'approvazione del Piano.

FASE 11

- approvazione del PRRIR con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

FASE 12

- pubblicazione della decisione finale con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del PRRIR e del relativo Rapporto ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- pubblicazione sul sito internet della Regione del PRRIR, del parere dell'autorità competente, della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del citato decreto, delle misure relative al monitoraggio a cura dell'autorità competente.

FASE 13

- monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRRIR e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

¹ Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo152/2006, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di Piano, l'indicazione del Soggetto proponente, dell'Autorità procedente, delle sedi ove può essere presa visione del Pipano e del Rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

1.2 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER IL PRRIR

I soggetti coinvolti nel processo di VAS per il PRRIR sono stati individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale 1486/2012 e sono elencati nella tabella seguente. Si evidenzia che i nomi di alcune unità amministrative regionali sono mutati a seguito di sopravvenute riorganizzazioni dell'Amministrazione regionale, ma nella tabella sono riportate le diciture originali rinvenibili nella DGR citata:

AUTORITA' PROCEDENTE	Giunta regionale					
SOGGETTO PROPONENTE:	Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna					
AUTORITA' COMPETENTE	Giunta regionale					
STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE:	Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna					
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:	Regione Friuli Venezia Giulia:					
	DC Ambiente, energia e politiche per la montagna					
	DC infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici					
	DC salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali					
	DC risorse rurali, agroalimentari e forestali					
	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA					
	Aziende per i Servizi Sanitari:					
	Ass. n. 1 "Triestina"					
	Ass. n. 2 " Isontina"					
	Ass. n. 3 " Alto Friuli"					
	Ass. n. 4 " Medio Friuli"					
	Ass. n. 5 " Bassa Friulana"					
	Ass. n. 6 " Friuli Occidentale"					
	Province:					
	Trieste					
	Gorizia					
	Udine					
	Pordenone					
	Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)					

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER IL PRRIR						
	Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM)					
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare					
	Ministero per i Beni e le Attività culturali					
	Ministero dello sviluppo economico					
	Regione Veneto					
	Repubblica d'Austria					
	Repubblica di Slovenia					
	Sopraintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici					

Si ritiene importante evidenziare che nel processo di VAS per il PRRIR le funzioni dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente sono svolte dalla Giunta regionale, tuttavia durante il percorso di valutazione si è voluta garantire una forma di autonomia tecnico-scientifica fra le due autorità tramite l'individuazione della "Struttura di supporto tecnico all'Autorità competente" - ossia il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia - cui spetta lo svolgimento delle funzioni tecniche di collaborazione con il soggetto proponente e di valutazione scientifica specifiche dell'Autorità competente.

Con riferimento all'art. 32 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., relativo alle consultazioni transfrontaliere, sono state attivate le modalità per verificare l'interesse a partecipare alla consultazione pubblica di VAS del PRRIR da parte dei due Stati esteri confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia: la Repubblica austriaca e quella slovena, sebbene non si ritenga che il PRRIR possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente dei territori esterni ai confini regionali.

D'altro canto, la Regione Veneto è stata coinvolta nella procedura di VAS del PRRIR in relazione all'eventuale possibilità che si verifichino effetti ambientali di tipo interregionale (art. 30) ed è stata individuata quale soggetto competente in materia ambientale.

_

² La sentenza del 17 maggio 2010, n. 1526 del T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II, evidenziava che, "nella scelta dell'Autorità competente, l'Autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all'Autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell'autorità procedente." . Tale sentenza è stata superata dalla sentenza del 12 gennaio 2011, n. 133 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, la quale afferma che "se dalle [...] definizioni risulta chiaro che entrambe le autorità [...] sono sempre "amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente)", sottolineando altresì che "le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o un programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale".

1.3 LE CONSULTAZIONI SUL RAPPORTO PRELIMINARE: RISULTATI

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1486 del 30 agosto 2012 è stato ufficializzato il Rapporto preliminare di VAS, elaborato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del testo unico ambientale e finalizzato alle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale identificati nella deliberazione medesima.

Tali consultazioni si sono concluse nel marzo del 2013 e sono durate 90 giorni, periodo durante il quale molti dei citati soggetti hanno presentato osservazioni, pareri e contributi utili all'elaborazione dello strumento di pianificazione territoriale e del relativo rapporto ambientale.

Nel paragrafo 1.3 del Rapporto ambientale sono stati presentati, in sintesi, i risultati di tali consultazioni, con specifica delle risposte degli uffici.

1.4 IL DOCUMENTO DI SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente documento costituisce il sunto dei passaggi logici e dei risultati ottenuti dal percorso di elaborazione del Rapporto ambientale, il quale è finalizzato principalmente all'individuazione, alla descrizione ed alla valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente.

Il percorso di elaborazione del Rapporto ambientale si è articolato in una serie di fasi rivolte alla verifica della coerenza del PRRIR al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento, attraverso un'analisi dello stato dell'ambiente, articolata secondo la metodologia DPSIR.

Si è proceduto quindi alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente delle singole azioni di Piano, con particolare attenzione alla possibile incidenza sulla Rete Natura 2000, presentando anche alcuni aspetti di criticità di sistema. Il documento presenta alcune proposte per la mitigazione dei possibili effetti negativi, individuate nell'ottica di rendere più efficaci le misure di Piano ed al fine di affrontare eventuali criticità emerse nella fase di analisi del contesto di riferimento.

Il documento comprende le indicazioni per il monitoraggio di VAS con particolare riferimento all'efficacia attuativa dello strumento pianificatorio.

Il Rapporto ambientale rappresenta il riferimento fondamentale sulla base del quale, attraverso il percorso valutativo svolto assieme all'Autorità competente (in particolare al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna) con la collaborazione di ARPA FVG e di tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni e contributi durante la fase di consultazione preliminare, si è giunti alla stesura della prima versione del PRRIR. La presente Sintesi non tecnica comprende gli aspetti maggiormente rilevanti emersi durante la valutazione e la sintesi dei risultati valutativi.

2 IL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

2.1 GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

L'utilizzo crescente delle nuove tecnologie negli ultimi decenni, ha determinato un aumento esponenziale sul territorio di sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e reso di estrema attualità la problematica delle conseguenze connesse all'esposizione dell'uomo a tali radiazioni.

Quando si parla di campi elettromagnetici ci si riferisce generalmente alle radiazioni non ionizzanti (NIR: Non Ionizing Radiation) che sono onde elettromagnetiche che non possiedono l'energia sufficiente per ionizzare l'atomo a differenza delle radiazioni ionizzanti quali raggi X, radiazioni emesse da sostanze radioattive ecc.

Le principali fonti di radiazioni non ionizzanti prodotte dalle attività umane si riscontrano nel settore delle telecomunicazioni (impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, impianti di telefonia mobile, impianti radioelettrici per la trasmissione di dati), nella rete di distribuzione dell'energia elettrica (elettrodotti), nel settore domestico (telefoni cellulari, elettrodomestici), nel settore industriale e medico.

Dal punto di vista ambientale le sorgenti di radiazioni non ionizzanti significative sono quelle generate dai sistemi di telecomunicazione e quelle generate dagli elettrodotti.

I sistemi di telecomunicazione emettono campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF), con intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, più semplicemente denominati alte frequenze, gli elettrodotti generano campi elettrici e magnetici a frequenza pari a 50 Hz, più semplicemente denominati bassa frequenza: in dipendenza della frequenza si determinano diversi effetti sul corpo umano e sono quindi stabiliti diversi limiti di legge.

Il Piano di risanamento degli impianti radioelettrici si occupa degli impianti che emettono campi elettromagnetici ad alte frequenze e pertanto di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, impianti di telefonia mobile, impianti radioelettrici per la trasmissione di dati.

2.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le recenti direttive nazionali in materia di telecomunicazioni hanno creato condizioni di offerta plurima del servizio con un conseguente proliferare di nuovi impianti e stazioni per le telecomunicazioni e la telefonia mobile. La rete di distribuzione dell'energia elettrica, i ripetitori, i telefoni cellulari e gli apparecchi domestici sono sorgenti artificiali di campi elettromagnetici che si sommano alle sorgenti naturalmente presenti nell'ambiente (sole, terra, scariche magnetiche). La recente normativa di cui alla legge 31/7/97 n. 249 e il relativo D.M. n. 381/98 regolamenta i campi elettromagnetici artificiali generati da antenne e ripetitori per le telecomunicazione e la radiotelevisione nel campo delle alte frequenze ovvero operanti negli intervalli di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, disciplinando i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana onde contenere l'esposizione a campi elettromagnetici.

Per gli approfondimenti normativi, si rimanda al paragrafo 2.2 del Rapporto ambientale.

2.3 IL PERCORSO DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Con riferimento a quanto stabilito dall'Allegato 6 del D.P.Reg 094/Pres del 2005 "Procedure per le azioni di risanamento" si descrive in sintesi il percorso di risanamento degli impianti radiolettrici.

Nella normale attività di controllo, ARPA effettua verifiche e rilevamenti sul territorio regionale. Qualora durante tale attività ARPA accerti il superamenti dei limiti di legge per il campo elettromagnetico prodotto da impianti per telefonia mobile e/o da impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione, al Comune interessato e all'Azienda sanitaria territorialmente competente.

All'atto delle misure, non sono note le condizioni di operatività dell'impianto e pertanto la valutazione può sottostimare l'esposizione se l'impianto è spento o funzionante a potenza ridotta, o sovrastimarla in caso di malfunzionamenti o di potenziamenti estemporanei degli impianti. Le misure devono pertanto essere ripetute in contraddittorio con il gestore degli impianti e alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico che ne accerta la conformità radioelettrica, verificando la corrispondenza dei paramenti radioelettrici con quanto autorizzato. L'esito delle rilevazioni di ARPA e del Ministero viene riportato nei verbali che devono essere controfirmati dai gestori delle emittenti.

Qualora il superamento del limite di legge venga confermato dalle misure effettuate in contraddittorio, ARPA trasmette alla Regione, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune e all'Azienda sanitaria competente una relazione nella quale vengono indicati i coefficienti per la riduzione a conformità. Sulla base della relazione di ARPA, la Regione dispone che i gestori che concorrono al superamento redigano, entro 60 giorni, un progetto per il risanamento dell'area soggetta ai superamenti di legge e lo trasmettano alla Regione al Comune, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'ARPA e all'Azienda sanitaria. Gli Enti si esprimono entro 60 giorni dal ricevimento di tutti i progetti e raccolti tali pronunciamenti, la Regione ne dispone la realizzazione entro 12 mesi.

2.4 LE AZIONI DEL PIANO

La sezione progettuale del Piano è dedicata alla definizione di azioni adatte al risanamento delle situazioni di criticità rilevate sul territorio regionale, con la finalità generale di raggiungere gli obiettivi di qualità, definiti dalla normativa di settore, sull'intero territorio.

Le criticità individuate e descritte al capitolo 4 del PRRIR, sono elencate di seguito.

n.	Denominazione Sito	Comune	Provincia
1	Porzus cimitero	Attimis	UD
2	Porzus abitato	Attimis	UD
3	Pedrosa piazzetta	Faedis	UD
4	Monte Priesnig	Tarvisio	UD
5 Via Savalons		Gemona	UD
6	Coda di Bosco	Caneva	PN

n.	Denominazione Sito	Provincia	
7	Loc. Belvedere	Caneva	PN
8	Chiampore	Muggia	TS
9	Conconello	Trieste	TS

Le azioni di Piano, relative ai siti citati, sono riconducibili alle seguenti due tipologie.

AZIO	AZIONI DEL PRRIR									
	Riduzione a conformità									
A1	Rientro nei parametri di legge, a seguito di una verifica di superamento in fase di contraddittorio, senza uno spostamento fisico delle infrastrutture.									
	Delocalizzazione per superamento in contraddittorio									
A2	Rientro nei parametri di legge, a seguito di una verifica di superamento in fase di contraddittorio, attraverso lo spostamento fisico delle infrastrutture. In assenza di atto abilitativo edilizio delle strutture che servono gli impianti di radio trasmissione, la regolarizzazione può dare luogo ad una delocalizzazione in altro sito.									

La distribuzione sul territorio è schematizzata di seguito.

CENSIMENTO REGIONALE DELLE SITUAZIONI DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CAMPO **ELETTROMAGNETICO** Provincia colore denominazione Sito Comune n. 1 Porzus cimitero Attimis UD Porzus abitato Attimis UD 2 Pedrosa piazzetta Faedis UD 3 Monte Priesnig Tarvisio UD 4 Via Savalons UD 5 Gemona Coda di Bosco Caneva PN6 Loc. Belvedere Caneva PΝ 7 8 Chiampore Muggia TS Conconello TS 9 Trieste




Figura 1 - censimento regionale delle situazioni di superamento dei limiti di campo elettromagnetico

2.5 AZIONI COMPLEMENTARI

Oltre alle azioni vere e proprie di Piano, lo strumento presenta anche alcune azioni che potrebbero essere definite "complementari": si tratta di indicazioni non cogenti illustrate per inquadrare e affrontare preventivamente le situazioni puntuali sul territorio, al fine di evitare che si verifichino criticità, e di indicazioni relative agli aspetti di informazione della popolazione.

Per quanto riguarda le indicazioni preventive, il Piano evidenzia che deve essere rivolta particolare attenzione da parte dei Comuni sia alla valutazione dei progetti di edifici o aree posti in prossimità di impianti radioelettrici esistenti, sia alla definizione della destinazione urbanistica delle medesime aree, suggerendo di porre attenzione al coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e lo stato di fatto degli impianti radioelettrici sul territorio.

Con riferimento alle indicazioni preventive, si osserva che sarebbe opportuno intervenire per coordinare le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (dal punto di vista radioelettrico) e quelle del Comune (dal punto di vista urbanistico e sanitario), ad esempio subordinando anche la realizzazione provvisoria degli impianti all'ottenimento della relativa autorizzazione comunale. A tale proposito, nel PRRIR è sottolineato che sarebbe utile istituire un archivio condiviso tra gli enti coinvolti nei procedimenti che riguardano gli impianti radiotelevisivi (ARPA, Comuni, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione) contenente le informazioni anagrafiche, geografiche, radioelettriche e lo stato di attivazione e realizzazione degli impianti.

In merito all'informazione in materia di salute umana con riferimento alle fonti di inquinamento elettromagnetico, il Piano evidenzia come l'esposizione dovuta all'uso non corretto degli apparati di comunicazione radio mobili (cellulari o tablet) può, in taluni casi, risultare notevolmente maggiore rispetto a quella conseguente alla vicinanza di tralicci tv e radio. Pertanto, al fine di definire il contenuto minimo della formazione diffusa sul territorio, soprattutto avendo in considerazione le fasce di popolazione più esposte e più soggette all'abuso degli strumenti di comunicazione mobili, come ad esempio adolescenti e minori, il PRRIR indica l'opportunità di attivare campagne di comunicazione sul corretto uso delle tecnologie, coinvolgendo a tal fine l'ARPA FVG. A tale proposito, si rimanda anche alle considerazioni esposte al paragrafo 8.1 del presente documento di sintesi.

Infine il Piano, per rendere maggiormente partecipe la popolazione al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico effettuato da ARPA sul territorio regionale e pubblicato attraverso il catasto delle sorgenti elettromagnetiche, prospetta la possibilità di migliorare la comunicazione delle informazioni del catasto, già presente sui siti web istituzionali, senza peraltro escludere diverse strategie comunicative.

Le azioni complementari descritte in questo paragrafo, pur avendo forma di indicazioni e pur non essendo cogenti, hanno naturalmente effetti esclusivamente positivi sulla popolazione e, conseguentemente sull'ambiente inteso in senso lato.

2.6 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO

Le azioni di PRRIR vengono confrontate fra loro al fine di valutare eventuali incoerenze interne allo strumento pianificatorio.

Per una lettura agevole di tale valutazione, si utilizza una matrice in cui le righe e le colonne si riferiscono alle azioni di Piano e le caselle di intersezione contengono le informazioni in merito al rapporto di coerenza fra le azioni stesse: le azioni di PRRIR sono messe a confronto fra loro al fine di identificare il grado di correlazione e coerenza che le lega o gli eventuali punti di criticità che alcune azioni possono avere fra di esse.

COERENZA INTERN	IA DELLE AZIONI DI PIANO	
Azioni di PRRIR	A1	A2
A1	А	А
A2	А	А

Le definizioni usate per questa analisi sono riportate nella seguente legenda:

LEGI	LEGENDA									
А	Correlazione alta fra le azioni: quando due azioni concorrono al raggiungimento di finalità simili con modalità molto vicine e/o capaci di migliorarsi a vicenda in modo sinergico									
М	Correlazione media fra le azioni: quando due azioni concorrono al raggiungimento di finalità simili, ma attraverso percorsi diversi									
В	Correlazione bassa fra le azioni: quando due azioni, pur finalizzate a obiettivi che puntano al risanamento, si attuano secondo modalità che possono presentare punti di criticità in fase attuativa									
-	Nessuna correlazione fra le azioni: quando le azioni non sono confrontabili quanto a finalità e modalità di attuazione									

Si osserva che le azioni non presentano incoerenze fra loro.

2.7 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

L'analisi di coerenza, detta coerenza esterna orizzontale, è stata sviluppata nel presente documento al fine di verificare le possibilità di coesistenza tra diverse strategie sul medesimo territorio, individuando possibili sinergie positive da valorizzare oppure possibili interferenze negative o conflitti da eliminare o attenuare. Tale analisi è avvenuta durante la fase di progettazione del PRRIR.

Questo processo analitico è finalizzato a ottenere un duplice risultato: da un lato ottenere un compendio completo degli obiettivi ambientali già assunti a fondamento di strumenti esistenti a livello regionale, dall'altro lato verificare l'esistenza di considerazioni ambientali, già effettuate in altri strumenti di pianificazione/programmazione, che potrebbero costituire base di studio per il processo valutativo in atto, anche al fine di evitare duplicazioni.

Di seguito sono elencati i piani e programmi di livello regionale considerati, suddivisi in due categorie. La prima categoria comprende gli strumenti, già approvati, aventi possibili attinenze dirette con le materie oggetto delle azioni del PRRIR e con i quali si procederà a verificare la coerenza vera e propria. La seconda categoria include strumenti per i quali non si procederà alla verifica di coerenza in quanto si ritiene che non abbiano attinenza diretta all'oggetto delle azioni del PRRIR o semplicemente perché non hanno ancora concluso il loro iter formativo ma per i quali saranno presentate, seppur sinteticamente, alcune informazioni al fine di fornire un quadro conoscitivo completo della pianificazione di livello regionale e infraregionale.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione con i quali si ritiene di procedere a una valutazione di coerenza sono i seguenti:

- POR Fesr 2007-2013;
- Piano del governo del territorio.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione per i quali, considerate le motivazioni sopra esplicate, non si ritiene di procedere a valutazione di coerenza completa, ma si presentano alcune informazionio sintetiche, sono i seguenti:

- la pianificazione regionale in materia di paesaggio;
- piano regionale della prevenzione.

Per verificare la sussistenza dei rapporti tra il PRRIR e gli strumenti vigenti costituenti il quadro di pianificazione e programmazione regionale e infraregionale, si prendono in considerazione le azioni Di Piano articolate come da tabella presente al paragrafo 2.4 del Rapporto ambientale.

La coerenza con tali strumenti di pianificazione è stata analizzata secondo i seguenti gradi di corrispondenza:

- Obiettivi coerenti
- Obiettivi coerenti parzialmente
- Obiettivi non coerenti
- Obiettivi non correlati.

A ciascuna tipologia identificata è stato abbinato un colore ed una sigla alfanumerica. La legenda di corrispondenza tra gli elementi e l'identificazione grafica scelta risulta la seguente:

LEGENDA								
С	Obiettivi/Azioni coerenti							
СР	Obiettivi/Azioni coerenti parzialmente							
NC	Obiettivi/Azioni non coerenti							
-	Obiettivi/Azioni non correlabili							

I significati attribuiti ai differenti gradi di corrispondenza sopra indicati sono i seguenti:

- "Obiettivi/Azioni coerenti": coerenza tra due obiettivi/azioni interpretata come esistenza di correlazione dirette, intrinseche ed attinenti tra gli obiettivi/azioni, possibilità di implementazione reciproca dell'obiettivo/azione;
- "Obiettivi coerenti parzialmente": coerenza tra due obiettivi/azioni intesa come relazione parziale o indiretta tra gli obiettivi/azioni, quindi possibilità di attinenza parziale e di non correlabilità;
- "Obiettivi non coerenti": incoerenza tra gli obiettivi/azioni intesa come contraddizione e/o conflitto di previsione o finalità;
- "Obiettivi non correlabili": assenza di correlazione tra obiettivi/azioni che tuttavia non si pongono in conflitto o contraddizione uno con l'altro.

La valutazione di coerenza esterna orizzontale che segue ha la finalità di confrontare le azioni del PRRIR con gli obiettivi e/o azioni, quest'ultime qualora disponibili, per individuare i livelli di coerenza ed eventuali ambiti di criticità.

Si riporta una sintesi delle valutazioni di coerenza esterna orizzontale: per una lettura completa si rimanda al aparagrafo 2.6 del Rapporto ambientale.

2.7.1 <u>I risultati dell'analisi di coerenza esterna</u>

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007 – 2013

Dall'analisi della coerenza esterna orizzontale tra le azioni del PRRIR e gli obiettivi operativi del Programma operativo regionale FESR 2007-2013, emerge una sostanziale coerenza fra i due strumenti di livello regionale.

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

La valutazione di coerenza esterna di tipo orizzontale è stata sviluppata fra le azioni del PRRIR e le azioni del PGT; i risultati conseguiti evidenziano un numero limitato di azioni correlabili tra i due piani, le quali comunque, dimostrano una sostanziale coerenza e coerenza parziale tra linee programmatiche di differenti strumenti di livello regionale.

2.7.2 Altri piani aventi attinenza con il PRRIR

Il Rapporto ambientale comprende un paragrafo in cui sono stati approfonditi i contenuti di strumenti di pianificazione/programmazione regionale che hanno dei punti di contatto con il PRRIR, ma che non hanno ancora concluso il loro percorso di approvazione o per i quali, la compilazione della matrice di coerenza esterna orizzontale, rischierebbe di risultare poco significativa. Per quest'ultimi, il confronto non fornisce un significativo riscontro in termini di verifica di coerenza in quanto la pianificazione/programmazione è basata su azioni ed interventi di tipo gestionale o che si attuano sul territorio ad una scala diversa da quella a cui opera il PRRIR. A tal fine, sono stati considerati le seguenti pianificazioni:

- Pianificazione regionale in materia di paesaggio;
- Piano regionale della prevenzione.

2.8 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA VERTICALE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Le azioni del PRRIR sono state confrontate con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti. Attraverso questa verifica si stabilisce se le azioni previste dal Piano sono conformi alle priorità definite dalle politiche di livello superiore, evidenziando potenziali coerenze o incoerenze.

Questa analisi ha l'obiettivo di far emergere eventuali contraddizioni del Piano rispetto a quanto stabilito in materia di sviluppo sostenibile a livello comunitario e nazionale.

La verifica si è articolata attraverso le seguenti due fasi:

- identificazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- confronto tra obiettivi di sostenibilità ambientale e le azioni del PRRIR.

Alle due fasi corrispondono rispettivamente una tabella ed una matrice di coerenza esterna verticale; da quest'ultima è possibile leggere in modo sintetico e completo, il percorso valutativo della coerenza.

Gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo e nazionale sono stati identificati attraverso un'analisi dei principali strumenti programmatori, direttive e documenti strategici che costituiscono un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile in ambito europeo e nazionale ed in particolare facendo riferimento alle normative che interessano i temi ambientali trattati nel PRRIR.

L'analisi di coerenza esterna di tipo verticale è stata effettuata utilizzando una matrice che riporta gli esiti della valutazione tra le azioni del PRRIR ed i principali obiettivi di sostenibilità ambientale di cui sopra. I risultati evidenziano aspetti di bassa coerenza riconducibili agli effetti degli impianti radioelettrici sulla biodiversità e sul paesaggio, in quanto il PRRIR non propone criteri di localizzazione specifici, sebbene evidenzi l'indicazione di non realizzare la delocalizzazione degli impianti in aree protette o particolarmente sensibili.

3 STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE

3.1 PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI

In questo capitolo si procede ad indagare il contesto territoriale ed ambientale di riferimento per il Piano. In base agli aspetti ambientali di seguito descritti si delinea una fotografia dello stato di salute del nostro territorio da tenere in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi di piano in chiave di sostenibilità.

Si presenta un panorama di aspetti ambientali, la cui selezione, attinente in modo diretto o indiretto alle scelte pianificatorie del PRRIR, risulta utile per la valutazione dell'influenza delle scelte di piano rispetto allo stato attuale dell'ambiente.

Gli aspetti ambientali vengono trattati in modo sintetico per far emergere in maniera più evidente le criticità e le componenti peculiari.

La base informativa utilizzata deriva da documenti ufficiali quali i "Rapporti sullo stato dell'ambiente" nell'edizione 2012 e 2009 redatti da ARPA FVG, la "Regione in Cifre 2011", il Rapporto ambientale elaborato per il Piano del governo del territorio (2013) e dal database redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale che raccoglie dati su base comunale, oltre che dai Rapporti ambientali di altri strumenti di pianificazione regionale (Piano regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, Piano di Azione regionale).

3.1.1 Il percorso metodologico e la classificazione DPSIR

La descrizione degli aspetti ambientali pertinenti ed il successivo percorso valutativo sui possibili effetti derivanti dall'attuazione del presente Piano è stata effettuata considerando il concetto di sostenibilità ambientale in senso lato, ossia comprendendo una serie di "tematiche ambientali" ed alcuni settori delle "attività antropiche".

Gli aspetti ambientali descritti nel capitolo relativo allo stato dell'ambiente, possono essere ricondotti, quindi, alle tematiche ambientali ed antropiche su cui si è ritenuto che l'attuazione delle azioni di PRRIR potrebbero avere effetti: sulla base di tali tematiche e attività si è quindi proceduto alla valutazione dei possibili effetti delle azioni di Piano.

Le **tematiche ambientali** considerate sono le seguenti:

- <u>salute</u>, comprendente un quadro sintetico delle principali criticità per la salute della popolazione regionale ed un focus sugli effetti sulla salute delle attività antropiche legate al settore delle telecomunicazioni;
- <u>popolazione</u>, comprendente aspetti afferenti alla <u>situazione demografica</u> ed in particolare alla densità di popolazione: informazioni che, se messe in relazione alla presenza di impianti radioelettrici superanti i limiti di campo elettromagnetico, sono legate alla qualità della vita;
- <u>biodiversità</u>, che fa riferimento alle <u>aree protette</u>, al valore ecologico, alla fragilità ambientale e alla sensibilità ecologica;
- suolo, comprendente aspetti legati all'impermeabilizzazione, nonché all'uso del suolo stesso;

Per quanto attiene al <u>paesaggio</u>, si rimanda al paragrafo del Rapporto ambientale 2.6.3 con particolare riferimento alla pianificazione regionale in materia di paesaggio.

I settori delle **tematiche antropiche** considerati sono i seguenti:

- <u>settore energetico</u> con particolare riferimento alla distribuzione dell'energia elettrica sul territorio regionale;
- <u>settore delle infrastrutture di comunicazione</u>, afferente alla presenza sul territorio regionale di impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione sonora e televisiva.

La scelta degli aspetti ambientali è stata effettuata utilizzando il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte). Si tratta di uno schema concettuale, sviluppato dall'EEA (EEA 1999), che permette di strutturare le informazioni ambientali per renderle più accessibili ed intelligibili ai fini decisionali ed informativi.

L'utilizzo di questo modello fornisce un contributo all'interpretazione delle complesse relazioni causaeffetto e delle dinamiche che hanno portato e portano allo sviluppo dei problemi ambientali. Consente di pianificare l'adozione di specifiche politiche od interventi correttivi per fronteggiare gli impatti, indirizzandoli verso una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa da correggere), e di valutarne l'efficacia.

Esistono, oltre al DPSIR, anche altri modelli concettuali, alcuni più generici (ad esempio il PSR) ed altri più specifici (ad esempio il modello DPSEEA), tuttavia il loro utilizzo comporta in ogni caso alcune difficoltà, derivanti dalla diversa interpretazione che viene data ai termini del modello stesso. Il mondo reale è molto più complesso di quanto possa essere espresso con una semplice relazione causale.

Il modello DPSEEA, in particolare, è un affinamento del modello DPSIR, sicuramente molto utile per la descrizione e l'analisi delle relazioni causa-effetto nell'ambito della tematica salute umana, in quanto sostituisce ed integra il generico impatto (I) con esposizione (E) della popolazione ed effetto (E) sulla salute.

Se si osserva, tuttavia, che la valutazione ambientale strategica del PRRIR deve considerare gli effetti/impatti significativi dell'attuazione del piano sia sulla salute umana che sull'ambiente (punto f, allegato VI, D.Lgs. 152/2006: "possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio...."), bisogna convenire che in questo caso l'utilizzo del modello DPSIR sia più opportuno. E' più semplice individuare indicatori d'impatto (I) sulla salute umana piuttosto che indicatori di esposizione (E) ed effetto sulla salute (E) nei riguardi della flora, della fauna, del suolo o dell'acqua.

3.2 LA VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Nel presente paragrafo si descrive in sintesi la valutazione complessiva dello stato dell'ambiente, riepilogata sulla base delle tematiche ambientali ed antropiche descritte al paragrafo 3.1 del Rapporto ambientale, articolate nei successivi paragrafi conoscitivi.

La valutazione si è basata sulle informazioni e sulla conoscenza di esperti dei vari settori ambientali, afferenti alle strutture regionali, ad ARPA FVG ed alle aziende sanitarie.

Tali valutazioni, di tipo qualitativo, intessano lo stato attuale dell'ambiente relativamente alle tematiche ambientali citate, nonché l'andamento probabile dello stato delle stesse nel tempo nell'ipotesi in cui il PRRIR non venga attuato.

Dalla valutazione emergono criticità che interessano in particolare il suolo, nei confronti del quale si prevede un peggioramento nel tempo.

VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE										
		STATO D	ELLE TEMATICHE AM	LEGENDA						
	Salute	Popolazione	Biodiversità	Suolo	Paesaggio	STATO AT	FUALE	TENDEN:	ZE	
	©			(2)	©	Livello	Simbolo	Livello	Simbolo	
STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE		(2)	©			positivo	()	miglioramento	()	
					mediocre	(1)	stabile	(1)		
TENDENZA		r de la companya de l	r r		r r	insufficiente	(3)	regressione	(3)	
ILINDENZA	,	,		4	,	non valutablile	?	non valut	?	

4 VALUTAZIONE DI INCIDENZA

4.1 INTRODUZIONE

La procedura della valutazione d'incidenza è finalizzata a stabilire se il Piano, da attuarsi secondo modalità definite, sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000, interessati dal Piano in argomento.

4.1.1 Riferimenti normativi

Le principali disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla normativa comunitaria sulla conservazione degli habitat naturali (Natura 2000) e degli uccelli selvatici, in particolare:

- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, con data di attuazione 10.06.1994.

La <u>normativa nazionale</u> è costituita dai seguenti decreti:

- D.P.R. n. 357/97 (G.U. n. 219 del 23.10.1997): "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come aggiornato dal D.P.R. n. 120/03 (G.U. n. 124 del 30.05.2003): "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97 del 08.09.1997 concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, D.M. 03.04.2000 (G.U. n. 95 del 22.04.2000) che riporta l'elenco dei SIC e delle ZPS.

La <u>normativa regionale</u> comprende:

- Delibera della Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 recante gli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza;
- legge regionale 14/2007 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)";

- legge regionale 7/2008 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)".

L'obiettivo primario delle attività conoscitive della valutazione di incidenza è quello di effettuare l'analisi delle incidenze sulle diverse componenti ambientali coinvolte (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche), per determinare in particolare l'entità delle incidenze e la possibilità che tali incidenze siano compatibili con gli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC o della ZPS.

I contenuti minimi della relazione per la valutazione di incidenza del Piano, elencati nell'Allegato G del DPR 357/1997, sono:

- 1. Caratteristiche dei piani e progetti
- 2. Area vasta di influenza dei piani e progetti interferenze con il sistema ambientale:

Risulta essenziale evidenziare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, la VAS deve ricomprendere la procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997.

A tal fine, il rapporto ambientale deve contenere gli elementi di cui al citato allegato G del decreto n. 357 del 1997. Inoltre la valutazione dell'autorità competente deve estendersi alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, ovvero dovrà dare atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

4.2 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DEL PIANO

4.2.1 <u>Denominazione e descrizione sintetica del Piano</u>

Il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici è lo strumento di riferimento per i percorsi di risanamento da intraprendere nei casi di superamento rilevato dei limiti di campo elettromagnetico. Per quanto riguarda la descrizione sintetica del Piano si rimanda al capitolo 2 del Rapporto ambientale.

4.2.2 <u>Le aree sensibil regionali: la Rete Natura 2000</u>

Nel territorio del Friuli Venezia Giulia vi sono numerose aree, di superficie molto variabile, che godono di particolari forme di protezione. Esse, anche se non tutte istituite e a regime, discendono da normative comunitarie, statali o regionali e sono ascrivibili alle seguenti categorie:

- Zone speciali di conservazione (ZSC) e Siti di importanza comunitaria (SIC);
- ZSC comprendenti Habitat e specie prioritarie;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Al paragrafo 4.2.2 del Rapporto ambientale sono rinvenibili gli approfondimenti relativi alle aree sensibili regionali in relazione alle criticità oggetto di studio del PRRIR.

4.2.3 <u>Descrizione di altri Piani che, insieme al PRRIR, possono influire sui siti Natura</u> 2000

Per quanto riguarda la descrizione degli altri strumenti di programmazione e pianificazione di livello regionale che possono avere attinenza con il PRRIR si rimanda al capitolo 2 del Rapporto ambientale, in cui è stata affrontata altresì la verifica della coerenza esterna orizzontale delle azioni del Piano in particolare con il POR FESR 2007-2013 e con il Piano del governo del territorio.

4.2.4 Stato di avanzamento dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 regionali

Il sistema protetto costituito in regione è composto da 56 SIC/ZSC e 8 ZPS per 60 siti in totale che vanno a coprire il 19% del territorio regionale.

Con L.R. la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato le misure di conservazione generali per le ZPS sono state individuate con la legge regionale 14/2007, mentre le misure di salvaguardia generali per i SIC/ZSC sonno state individuate con la legge regionale 7/2008. La legge regionale 7/2008 stabilisce inoltre i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalità di approvazione delle misure di conservazione specifiche e dei Piani di gestione.

Sono in corso di predisposizione le necessarie misure di conservazione specifiche relative a tutti i siti Natura 2000 del territorio regionale. Tali misure costituiranno anche un elemento di coordinamento e armonizzazione dei diversi piani di gestione.

La Regione si è inoltre dotata di un "manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate" nel quale sono stati tra l'altro fissati i criteri generali per la redazione dei piani di gestione:

- il collegamento ai riferimenti nazionali e internazionali;
- l'interdisciplinarietà;
- l'approccio ecosistemico e la dimensione paesistica;
- l'identificazione di sistemi funzionali e la complementarietà delle reti;
- l'operatività e la gestione adattativa (il PdG è uno strumento in continua evoluzione che risponde all'aggiornamento delle conoscenze scientifiche, verifica l'efficacia delle azioni previste e si adatta alle nuove esigenze cercando nuove soluzioni);
- la formazione sociale (costruzione partecipata).

Il manuale fornisce anche indicazioni operative sugli elementi della struttura di piano.

Si evidenzia che la procedura prevista dalla legge regionale 7/2008 comporta due momenti di partecipazione: uno preliminare all'adozione che interessa enti, comitati regionali e rappresentanti di categorie ed uno successivo all'adozione, allargato a tutti i cittadini.

Una panoramica sulla pianificazione di settore è rinvenibile al paragrafo 4.2.4 del Rapporto ambientale.

4.2.5 <u>Descrizione della potenziale incidenza delle azioni del Piano sulla Rete Natura 2000</u>

Al fine di individuare eventuali impatti negativi del PRRIR sono state analizzate le azioni di Piano, le quali non prevedono specifiche localizzazioni territoriali. Nella valutazione si tiene conto che il PRRIR propone azioni derivanti dalla normativa di settore e non prevede localizzazioni, le quali saranno definite nei singoli interventi di risanamento.

Al fine di ottenere uno studio valutativo efficace delle potenziali incidenze del PRRIR sui siti Natura 2000 ZPS e SIC/ZSC, si è ritenuto di prendere in considerazione i criteri seguenti:

- possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
- alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito;
- interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito;
- cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico);
- modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche delle relazioni tra queste e le componenti biotiche (ad esempio, tra il suolo e l'acqua o le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito;
- interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica);
- riduzione dell'area degli habitat principali;
- modificazione dell'equilibrio tra le specie principali;
- riduzione della diversità biologica del sito;
- perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali;
- frammentazione degli habitat;
- perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.).

Si osserva che il Piano prevede alcuni criteri che tendono a orientare la localizzazione di impianti radioelettrici eventualmente necessaria per il risanamento in aree che non siano sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Si evidenzia inoltre che le azioni di Piano sono volte a un miglioramento delle condizioni ambientali attraverso il rispetto dei limiti di campo previsti dalla normativa nazionale di settore: in virtù di ciò i loro potenziali impatti positivi sono evidenziati nel capitolo 5 del Rapporto ambientale. Nel presente paragrafo ci si sofferma sui possibili impatti negativi delle azioni di Piano limitatamente alle aree Natura 2000 ZPS e SIC/ZSC.

Tale valutazione viene sintetizzata tramite l'utilizzo delle seguenti terminologie:

- "impatto significativo", utilizzata nel caso in cui si rilevano impatti negativi rilevanti causati da una specifica azione relativamente ad uno specifico criterio di valutazione;
- "impatto non significativo", utilizzata nel caso in cui non si rilevano impatti negativi rilevanti causati da una specifica azione relativamente ad uno specifico criterio di valutazione;
- "impatto potenzialmente significativo", utilizzato nei casi in cui l'attuazione di una azione possa avere delle incidenze, relativamente ad uno specifico criterio di valutazione, valutabili solamente in funzione della localizzazione, della progettazione e della metodologia di realizzazione scelte per l'attuazione dell'azione stessa;
- "non pertinente", utilizzata nel caso in cui un'azione di Piano non ha attinenza con l'ambito dei criteri di conservazione dei siti considerati.

	MATRICE DI VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DEL PRRIR SULLE CARATTERISTICHE DELLE ZONE PROTETTE CONSIDERATE												
		CARATTERISTICHE DELLE ZONE PROTETTE CONSIDERATE											
		possibile ritardo o interruzione del conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito	alterazione dei fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli dAel sito	interferenza con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito	cambiamenti nelle caratteristiche e nei processi ecologici degli habitat e del sito (ad esempio, bilancio trofico);	modificazione nelle componenti abiotiche e nelle dinamiche delle relazioni tra queste e le componenti biotiche (ad esempio, tra il suolo e l'acqua o le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito	interferenza con i cambiamenti naturali, previsti o attesi del sito (come il bilancio idrico o la composizione chimica);	riduzione dell'area degli habitat principali	modificazione dell'equilibrio tra le specie principali	riduzione della diversità biologica del sito	perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali	frammentazione degli habitat	perdita o riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.)
A1	A1 Riduzione a conformità		NS	-	-	-	-	-	-	-	NS	-	-
A2	Delocalizzazione per superamento in contraddittorio	-	PS	NS	NS	-	-	NS	-	-	PS	NS	NS

LEGENDA							
s	impatto significativo	NS	impatto non significativo	PS	impatto potenzialmente significativo	1	non pertinente

Dall'analisi delle scelte di Piano, in relazione alle caratteristiche principali delle zone protette considerate, si deduce che le azioni hanno interferenze, dirette o indirette, eventuali e comunque minime con i siti Natura 2000. Si osserva che si tratta comunque di valutazioni che dipendono dalla localizzazione, dalla progettazione e dalla metodologia di realizzazione scelte per l'attuazione delle azioni stesse

In particolare si evidenzia che:

- l'azione A1 non prevede nuove localizzazioni, bensì possibili interventi sugli impianti esistenti: ciò potrebbe determinare interferenze dirette, sebbene non significative, fra i tiranti e le antenne e le traiettorie dell'avifauna, nel caso in cui il risanamento del sito si concretizzasse attraverso la realizzazione di nuove strutture. A tal proposito, si rimanda al capitolo 6 del Rapporto ambientale, in cui sono proposti dei criteri generali sia per la progettazione che per la realizzazione degli impianti radioelettrici;
- l'azione A2 riguarda la delocalizzazione di impianti e pertanto a seconda di dove e come essi saranno realizzati, si potranno definire nel particolare le interferenze con i siti della Rete Natura 2000. In prima battuta si evidenziano potenziali impatti derivanti dalla impermeabilizzazione del suolo conseguente alla realizzazione degli impianti: si tratta comunque di impatti generalmente poco significativi, in quanto tendenzialmente l'estensione degli impianti è piuttosto limitata. Si evidenziano poi le possibili interferenze legate alle fasi di cantieristica, alle infrastrutturazioni necessarie e all'ingombro nonché alla forma degli impianti stessi: tutte caratteristiche che in questa fase pianificatoria possono solamente essere citate teoricamente, ma che dovranno essere valutate in fase di programmazione e progettazione. Anche in questo caso si rimanda al capitolo 6 del Rapporto ambientale, in cui sono proposti dei criteri generali sia per la progettazione che per la realizzazione degli impianti radioelettrici.

Si evidenzia che l'attuazione delle azioni di Piano consente di perseguire il risanamento delle situazioni in cui i limiti di campo elettromagnetico sono stati superati a causa di impianti radioelettrici: tale risanamento porta effetti positivi, in generale, anche nei confronti della fauna.

4.2.6 Conclusioni e valutazioni riassuntive in ordine alla verifica di incidenza del Piano

Lo Screening è un processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 ZPS e SIC/ZSC del Piano. Nel caso in esame, essendo questo un Piano che comprende azioni generali finalizzate al rispetto dei limiti di campo secondo la normativa di settore vigente e che non prevede localizzazioni, lo screening porta ad affermare che:

- 1) il Piano propone azioni volte a risanare le situazioni di superamento dei limiti di emissione da parte di alcuni impianti radioelettrici, diminuendo in tal modo le interferenze di tipo elettromagnetico con le diverse componenti ambientali;
- 2) il Piano prevede che lo stato di avanzamento delle situazioni di risanamento sia monitorato, così da permettere eventuali ulteriori possibilità di controllo e di intervento sullo stato degli ecosistemi;
- 3) le verifiche di incidenza saranno approfondite nell'ambito degli specifici progetti di delocalizzazione.

Per i suddetti motivi non si ritiene necessario passare ad una fase ulteriore della valutazione di incidenza ambientale. Il PRRIR della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia appare sostanzialmente coerente con gli obbiettivi programmatici inerenti la sostenibilità e la difesa ambientale (politiche, programmi e piani di settore). Il Piano non ha, in generale, incidenze negative significative dirette sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti di Natura 2000 regionali.

5 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL'AMBIENTE

Nel presente capitolo si descrivono e si valutano i possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano. Si è proceduto a partire dalla descrizione dello stato dell'ambiente presentata al capitolo 3 del Rapporto ambientale e si è tenuto conto anche degli aspetti che possono interessare i territori confinari, tanto nazionali quanto esteri.

Le tematiche ambientali e le attività antropiche, cui afferiscono gli aspetti ambientali su cui si è incentrato il percorso valutativo, sono quelle descritte al paragrafo 3.1 del Rapporto ambientale.

5.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Il PRRIR, pur presentando specifiche schede che approfondiscono i casi di criticità rilevati sul territorio regionale inerenti gli impianti di radiofrequenza, non prevede i successivi interventi puntuali di delocalizzazione, in quanto prende atto della situazione esistente e si pone come punto di partenza cui seguirà l'evolversi dei singoli progetti afferenti alle suddette criticità: tale evoluzione potrebbe portate o meno diverse soluzioni di delocalizzazione, ciascuna caratterizzata da un proprio livello di approfondimento e uno specifico sviluppo procedurale. Da ciò consegue che gli effetti significativi legati all'attuazone del Piano sono di natura generale e pertanto la valutazione ambientale si è sviluppata in termini complessivi soffermandosi sulle tematiche relative alla salute umana, alla popolazione, al paesaggio, all'uso del suolo. Per quanto attiene alla tematica della biodiversità, si rimanda al paragrafo 3.1.3 e, con particolare riferimento alla fauna, al paragrafo 8.3 del Rapporto ambientale.

5.1.1 Le azioni di Piano: alternative

Si osserva che l'installazione di infrastrutture di comunicazione, nonché la relativa prestazione di servizi, sono attività di preminente interesse generale: le opere infrastrutturali legate al Piano sono dichiarate opere private di pubblica utilità. Tale interesse generale (articolo 1, legge 223/90, detta Mammì) serve, in prospettiva, data la concessione ministeriale che dichiara la pubblica utilità delle opere connesse alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, a consentire alle amministrazioni locali di espropriare gli eventuali terreni considerati idonei all'installazione dei ripetitori e non al superamento di altri interessi pubblici coinvolti quali, in particolare, la tutela dei beni ambientali, paesaggistici, urbanistici ed edilizi (cfr. Sentenza TAR Toscana, Sezione III, n. 1624 del 16 ottobre 2012).

Premesso un tanto, si evidenzia che, essendo le azioni del PRRIR strettamente legate al rispetto dei limiti di legge relativi alle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici, nonché all'obbligo di garantire la copertura del servizio, non sono possibili scenari alternativi di Piano, bensì solo alternative di localizzazione dei singoli impianti, da valutare in sede progettuale.

5.1.2 La valutazione e caratterizzazione dei possibili effetti delle azioni di Piano

La valutazione si è svolta sulle azioni del PRRIR, rinvenibili al capitolo 4 dello stesso, nonché al capitolo 2 del Rapporto ambientale. Tali azioni sono riportate di seguito:

AZIONI DEL PRRIR					
	Riduzione a conformità				
A1	Rientro nei parametri di legge, a seguito di una verifica di superamento in fase di contraddittorio, senza uno spostamento fisico delle infrastrutture.				
	Delocalizzazione per superamento in contraddittorio				
A2	Rientro nei parametri di legge, a seguito di una verifica di superamento in fase di contraddittorio, attraverso lo spostamento fisico delle infrastrutture. In assenza di atto abilitativo edilizio delle strutture che servono gli impianti di radio trasmissione, la regolarizzazione può dare luogo ad una delocalizzazione in altro sito.				

A1 - "Riduzione a conformità"

Dall'analisi delle azioni, si evince che la migliore soluzione possibile per la risoluzione delle criticità relative agli impianti radioelettrici, è l'azione A1 - "Riduzione a conformità", in quanto essa contempla sia la conformità urbanistico-edilizia che il rispetto dei limiti di legge da un punto di vista elettromagnetico.

Tale azione può avere effetti positivi significativi sulla salute umana, garantiti dal rispetto dei limiti di legge (anche con controlli di campo) e anche sulla popolazione in termini di copertura del servizio a favore della collettività. Effetti positivi, sebbene poco significativi, si hanno anche sul paesaggio e sull'uso del suolo: ciò deriva dal fatto che gli effetti negativi dovuti a eventuali spostamenti fisici degli impianti (permanenti e temporanei, a breve, a medio e a lungo termine) non si presentano.

Per quanto attiene agli effetti cumulativi e agli effetti secondari e sinergici, si rimanda alla valutazione alla scala di progetto.

A2 - "Delocalizzazione per superamento in contraddittorio"

Tale azione si attua quando si riscontra un superamento dei limiti in contraddittorio sia nel caso in cui non vi è la possibilità di rientrare nei parametri definiti dalla normativa senza lo spostamento fisico degli impianti, sia nel caso in cui questa condizione risulti scelta preferibile (ad esempio per motivi economici o di opportunità). Si evidenzia, a titolo di completezza, che in assenza di atto abilitativo edilizio delle strutture che servono gli impianti di radio trasmissione, la regolarizzazione può dare luogo ad una delocalizzazione in altro sito: mancando infatti i necessari atti abilitativi urbanistico-edilizi, non è possibile effettuare una verifica del superamento dei limiti tramite procedura in contraddittorio (Sentenza TAR FVG, Sezione I, n. 810 del 26 novembre 2009).

Si tratta di un'azione che presenta alcuni effetti di tipo negativo, pertanto, come indicato nel PRRIR, nel caso in cui sia possibile, è sempre preferibile la riduzione a conformità in sito.

L'azione, come la precedente, può avere effetti positivi significativi sulla salute umana, garantiti dal rispetto dei limiti di legge (anche con controlli di campo) e anche sulla popolazione in termini di copertura del servizio a favore della collettività. Essa, tuttavia, produce effetti negativi sul paesaggio e sull'uso del suolo perchè si concretizza con la realizzazione di installazioni in nuove aree, il cui grado di significatività è da valutare in sede di progetto, come pure per quanto attiene agli effetti cumulativi e agli effetti secondari e sinergici.

PO	POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI/SOCIOECONOMICI DELL'ATTUAZIONE DEL PRRIR									
			Tem	Attività antropiche						
Azioni del PRRIR		Salute umana	Popolazione	Biodiversità	Suolo	Paesaggio	Settore energetico	Infrastrutture di comunicazione		
A1	Riduzione a conformità	++	+++	+	+	+	+	+++		
A2	Delocalizzazione per superamento in contraddittorio	++	+++	-	-	1	+	+++		

LEGENDA					
Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi			
	effetto molto significativo	+++			
	effetto significativo	++			
-	effetto poco significativo	+			
o	nessun effetto	0			

La valutazione dei possibili effetti delle azioni di Piano è proceduta considerando il concetto di sostenibilità ambientale in senso lato, ossia comprendendo una serie di "tematiche ambientali" ed alcuni settori delle "attività antropiche". Si è partiti pertanto dalla scelta di tali tematiche, articolate in temini conoscitivi nel capitolo 3 del Rapporto e catalogate secondo la metodologia DPSIR (Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte), come evidenziato e descritto nel paragrafo 3.1.

A seguito dell'individuazione delle tematiche ambientali ed antropiche sui cui l'attuazione del Piano potrebbe avere effetti, si è proceduto a sviluppare le valutazioni. Il percorso valutativo si è svolto utilizzando l'esperienza di un gruppo di esperti afferenti alle strutture dell'Amministrazione regionale e dell'ARPA FVG, pertanto sono stati importanti sia l'inquadramento dello stato dell'ambiente presentato nel capitolo 3 del Rapporto ambientale, sia la conoscenza scientifica e l'esperienza soggettiva individuale degli esperti coinvolti.

Le valutazioni sono di tipo qualitativo, infatti si osserva che a livello di VAS si parla di effetti e non di impatti ambientali, essendo i primi indeterminati e di maggior difficoltà di individuazione e monitorabili solo nel tempo, mentre i secondi sono determinabili e spesso anche quantificabili. Il livello di valutazione seguito si pone in coerenza con il livello delle azioni di Piano, in quanto i piani sottoposti a VAS possono essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio diversificati e di conseguenza le informazioni, le analisi e il livello di dettaglio dei relativi Rapporti preliminari e Rapporti ambientali sono influenzati dalle seguenti caratteristiche degli strumenti pianificatori: pertinenza ambientale del piano, livello di definizione e dettaglio dei contenuti del piano, dimensione territoriale a cui si riferisce lo strumento e localizzazione

delle azioni del piano. Il PRRIR è uno strumento che non indica azioni di dettaglio e non fornisce localizzazioni, indicando criteri generali e non cogenti di attuazione delle azioni, per tali ragioni la valutazione seguita è di tipo qualitativo.

La valutazione viene rappresentata mediante una matrice in cui le misure previste dal Piano sono "incrociate" con le suddette tematiche: nelle caselle della matrice è possibile leggere il grado di rilevanza dei probabili effetti delle singole azioni di Piano sulle tematiche ambientali e sulle attività antropiche, sulla base di una scala di significatività.

Si osserva che l'azione legata alle delocalizzazioni è l'unica a presentare possibili effetti negativi, sebbene non significativi, sulle tematiche biodiversità, suolo e paesaggio: ciò è legato all'indeterminatezza delle localizzazioni. Tali valutazioni potranno essere approfondite in fase di localizzazione e progettazione dei singoli interventi di risanamento.

5.2 CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI TRANSREGIONALI E TRANSFRONTALIERI

In questo paragrafo sono presentate alcune considerazioni in merito ai possibili effetti che le azioni del PRRIR possono avere sull'ambiente della Regione Veneto e dei due Stati esteri confinanti: la Repubblica austriaca e quella slovena.

A tal proposito, sono state attivate le modalità per verificare l'interesse a partecipare, da parte delle sopraccitate amministrazioni competenti, alla procedura di VAS del PRRIR, pur considerando che lo stesso non ha effetti significativi oltre i confini regionali.

Ricordando che il PRRIR non prevede la localizzazione di impianti, si osserva in particolare, in merito alla salute umana ed alla copertura delle frequenze radioelettriche, che:

- non si prevedono effetti significativi negativi dovuti all'attuazione del PRRIR sulla salute umana nell'ambito dei territori oltreconfine, sia in quanto i limiti italiani sono più restrittivi di quelli europei (su cui si basano gli Stati confinanti), sia perché le emissioni elettromagnetiche principali degli impianti radioelettrici sono generalmente rivolte verso il territorio italiano e quindi eventuali superamenti dei limiti interessano solo il territorio italiano nelle immediate vicinanze delle antenne (100-200 metri circa);
- il PRRIR non si occupa di copertura radioelettrica e la questione dell'interferenza con le frequenze degli impianti esteri è affrontata dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito dei singoli progetti di delocalizzazione.

In relazione all'eventuale possibilità che si verifichino effetti ambientali di tipo interregionale (art. 30), la Regione Veneto è stata coinvolta nella procedura quale soggetto competente in materia ambientale.

A tal fine è presentata di seguito una matrice in cui si evidenziano le azioni di Piano che potrebbero produrre effetti negativi sugli ambienti esterni ai confini regionali.

PRESENZA DI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL PRRIR SUGLI AMBIENTI ESTERNI AI CONFINI REGIONALI						
AZIONI DI PGT	_	PRESENZA DI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DELLE AZIONI DEL PGT				
	AUSTRIA	SLOVENIA	VENETO			
A1	-	-	-			
A2	-	-	-			

PRESENZA DI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DEL PRRIR SUGLI AMBIENTI ESTERNI AI CONFINI REGIONALI					
AZIONI DI PGT	PRESENZA DI POSSIBILI EF NEGATIVI DELLE AZIONI DE AUSTRIA SLOVENIA V				
		SLOVENIA	VENETO		
X/P = presenza di possibili effetti negativi derivanti dall'attuazione dell'azione					
P = presenza di possibili effetti previsti derivanti dall'attuazione dell'azione					
- = assenza di effetti negativi derivanti dall'attuazione dell'azione					

6 MISURE PER LA MITIGAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI

6.1 AFFRONTARE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI: FATTORI DI MITIGAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE

Identificati i probabili effetti negativi - oltre che positivi - che l'attuazione delle misure di PRRIR potrebbe provocare, si presentano alcune proposte per la mitigazione ambientale che potrebbero essere adottate al fine di migliorare ulteriormente l'impatto ambientale complessivo del Piano ottimizzando l'attuazione delle azioni.

Tali misure fanno riferimento alla realizzazione di impianti a seguito di delocalizzazione oppure anche alla modifica di impianti esistenti nell'ambito del risanamento in sito.

Le misure si affiancano alle indicazioni contenute nel PRRIR, il quale indica che "Nell'ambito dei procedimenti di delocalizzazione [...], oltre ai necessari requisiti di copertura radioelettrica, rispetto dei limiti di campo elettromagnetico e conformità urbanistica, già previsti dagli iter autorizzativi, occorre tenere conto anche dei seguenti aspetti:

- la scelta dei siti deve tenere presente le condizioni di elevato pregio e/o fragilità ambientale anche in riferimento alle varie classificazioni già elaborate in regione (Carta Natura, Siti di Importanza Comunitaria, Zone speciali di conservazione, Zone di Protezione Speciale, ...), in particolare le istanze di delocalizzazione in SIC/ZSC o ZPS devono contenere la valutazione di incidenza;
- nei progetti di delocalizzazione di più impianti devono essere privilegiati i progetti che prevedano la razionalizzazione delle localizzazioni con la condivisione dei tralicci da parte di diverse emittenti."

Le misure di mitigazione ed ottimizzazione sono le seguenti:

- pianificare la localizzazione dei tralicci e delle strutture in funzione della necessità di minimizzare il consumo di habitat di interesse comunitario (con particolare riferimento agli habitat prioritari);
- ridurre il consumo di suolo mediante condivisione ove possibile di aree funzionali agli impianti, accorpamento delle eventuali aree di occupazione temporanea in fase di cantiere;
- programmare le attività di costruzione e manutenzione degli impianti in modo che le stesse non contrastino con le esigenze di tutela dell'avifauna;
- prevedere un cronoprogramma delle attività di cantiere che concentri gli interventi in un unico periodo, compreso fra il 15 agosto ed il 15 febbraio;
- progettare i tralicci e le strutture annesse tenendo conto delle problematiche relative alla presenza dell'avifuana (evitando, ad esempio, tiranti e cavi sospesi);
- prevedere misure di minimizzazione degli impatti derivanti dagli allacciamenti elettrici, che dovranno essere realizzati preferibilmente in cavo interrato e lungo eventuali strade forestali esistenti;
- effettuare una disamina delle possibili alternative localizzative nei casi di risanamento tramite delocalizzazione:
- nell'ambito della valutazione di impianti adiacenti ad altri impianti esistenti o di progetto, siano valutate le incidenze cumulative di tutte le strutture che saranno installate nell'area, sia in fase di esercizio che in fase di cantiere.

- nel caso di delocalizzazione scelta in quanto il risanamento in sito è economicamente poco conveniente, sarebbe opportuno presentare adeguate motivazioni/studi che mostrino la differenza di impatto non solo economico, ma anche ambientale.

7 MONITORAGGIO

Il monitoraggio si articola sulla base degli elementi proposti nel corso della valutazione, costituendo l'anello di congiunzione tra la fase di analisi e quella gestionale del Piano, così da poter confrontare lo stato di fatto iniziale con gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano.

I soggetti coinvolti nell'attuazione del monitoraggio sono l'Amministrazione regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG): ad essi compete la periodica verifica ed aggiornamento degli indicatori di monitoraggio.

Vista la natura del PRRIR e la genericità delle azioni attuabili, che, come premesso, rispondono a esigenze di natura normativa e non localizzativa, si propone di strutturare il monitoraggio in funzione dell'evoluzione dei percorsi di risoluzione delle criticità individuate nell'ambito del territorio regionale e descritte nelle specifiche schede presenti al capitolo 4 del Piano. A tal fine si propone di organizzare le informazioni da monitorare relativamente alle singole criticità citate, nonché alle relative azioni proposte dal PRRIR, nella seguente tabella.

MONITORAGGIO								
n.	Impianto	Localizzazione		Conformità	6	F	Azione di risanamento	
		Comune	Provincia	radioelettrica	Contraddittorio	Esito del contraddittorio	intrapresa	
1	Porzus cimitero	Attimis	UD					
2	Porzus abitato	Attimis	UD					
3	Pedrosa piazzetta	Faedis	UD					
4	Monte Priesnig	Tarvisio	UD					
5	Via Savalons	Gemona	UD					
6	Coda di Bosco	Caneva	PN					
7	Loc. Belvedere	Caneva	PN					
8	Chiampore	Muggia	TS					
9	Conconello	Trieste	TS					
indicatore				unità di misura	considerazioni			
Densità degli impianti di telecomunicazione (n. impianti /superficie)				Numero impianti/kmq	L'indicatore descrive la densità sul territorio delle infrastrutture di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile.			

8 CONSIDERAZIONI FINALI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ

Nel presente capitolo sono presentate alcune considerazioni in merito a temi peculiari su cui si vuole porre l'attenzione e criticità che si sono incontrate durante la stesura del documento e lo sviluppo delle analisi.

Si osserva che l'installazione, esercizio e fornitura di reti di telecomunicazioni e la conseguente prestazione di servizi sono attività di preminente carattere generale in quanto localizzano impianti di interesse generale (anche se gestiti da soggetti privati con criteri imprenditoriali) e sono opere private di pubblica utilità. Le infrastrutture di telecomunicazione possono essere opere strategiche (art. 1 legge 443/2001), oppure opere di interesse nazionale (art. 4 legge 443/2001) oppure infrastrutture strumentali (artt. 7,8 e 9 del D.lgs. 198/2002).

La numerosità di norme in materia, a diversi livelli di competenza (statale e regionale), non è coordinata, creando situazioni di stallo e di incomprensione generale su un tipo di inquinamento che "non si vede", ma che preoccupa per gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

Nonostante le informazioni sulle procedure autorizzatorie in materia esistano presso le ARPA, i cittadini hanno difficoltà di accesso anche per la fumosa interpretazione massmediatica che vi si interpone.

Di conseguenza in seguito saranno brevemente trattati argomenti rilevanti la tematica delle radiofrequenze, facendo una carellata di problematiche ad essa afferenti, sebbene non tra loro congruenti.

Si passerà dalla percezione del rischio agli effetti sia sotto l'aspetto economico e sia sotto l'aspetto sanitario e ambientale, per concludere sulla difficoltà della procedura amministrativa e sulla mancanza di coordinamento delle norme, fino a una breve descrizione della metodologia delle misurazioni, con qualche suggerimento generale su come superare i limiti appena rilevati (Consulta dei Comuni, Linee Guida).

8.1 PERCEZIONE DEL RISCHIO, PRESSIONI SOCIALI, INFORMAZIONI

Gli impianti radiotelevisivi, e tra questi soprattutto gli impianti per la diffusione radiofonica, risultano generalmente meno numerosi di quelli per telefonia mobile, ma rappresentano le sorgenti più critiche per l'emissione di campi elettromagnetici, sia per le maggiori potenze in gioco, sia per le intrinseche caratteristiche di emissione.

La localizzazione di questi impianti però spesso avviene in zone a bassissima densità abitativa (es. zone collinari e montuose), riducendo notevolmente l'impatto sulla popolazione, ad esclusione delle abitazioni immediatamente prospicienti agli impianti, nelle quali possono anche presentarsi valori prossimi ai limiti.

Per quanto concerne le stazioni radio base per la telefonia mobile, invece, la situazione risulta diversa, poiché le modalità di emissione sono tali per cui all'interno delle abitazioni limitrofe vengono generati campi elettromagnetici di entità più modesta, normalmente ben al di sotto dei limiti protezionistici vigenti. Essendo però maggiore la percentuale di popolazione esposta nelle aree circostanti le installazioni, a causa della loro capillare diffusione anche in ambito urbano, questi impianti causano spesso preoccupazione in un gran numero di cittadini, che li considerano come uno dei maggiori fattori di rischio per la propria salute.

L'utilizzo dei sistemi mobili (cellulari, wi-fi, computer portatili, ecc.), invece, è ormai entrato nell'uso comune di tutti, tanto da diventare un strumento di comunicazione indispensabile a cui non si intende rinunciare, ma pochi si preoccupano dei rischi correlati all'esposizione ai campi elettromagnetici emanati da questi dispositivi. Va invece evidenziato che, pur essendo tali sorgenti di potenze ridotte,

esse vengono tenute spesso a diretto contatto con il corpo, per cui l'esposizione personale media è maggiore di quella causata dai ripetitori per la telefonia mobile o radiotelevisivi posti nelle vicinanze.

Da quanto sopra emerge dunque una diversità nella percezione del rischio causato dalle emissioni delle sorgenti mobili e dalle sorgenti fisse, che si evidenzia in modo ancora più evidente quando si considera l'esposizione della popolazione in età infantile e adolescenziale. I ragazzi, infatti, sono soggetti ad rischio maggiore sia per le caratteristiche biologiche e biofisiche dell'interazione, sia perché tendono ad un utilizzo massivo delle nuove tecnologie.

Un'indagine svolta da Eurispes e Telefono Azzurro (2012) rivela che il 62% dei bambini con meno di 12 anni italiani ha un cellulare personale che utilizza, senza alcuna precauzione, per diverse ore al giorno per giocare, mandare sms, telefonare, fare foto, ma anche per collegarsi a internet e usare social network. Le stesse considerazioni valgono anche per l'utilizzo di computer portatili, tablet e altri apparecchi wi-fi.

La percezione del rischio associato all'esposizione ai campi elettromagnetici è il risultato di un complesso meccanismo nell'ambito del quale molteplici fattori concorrono ad alimentare spesso convinzioni inesatte.

Una delle possibili cause è da ricercare nell'informazione che la popolazione trova nei media, talvolta non corretta e non supportata scientificamente. Appare ridotto lo spazio dedicato ad approfondimenti di carattere tecnico-scientifico che possano dare risalto ai risultati della ricerca sul tema. Così, l'enfasi dei titoli richiama spesso una residua scarsa conoscenza dell'iter di installazione o delle strategie di pianificazione (l'"antenna selvaggia", "spunta all'improvviso"), delle caratteristiche tecniche degli impianti (i toni più allarmistici paiono fare più spesso riferimento alle dimensioni degli "antennoni") e pare soprattutto concentrata sulla vicinanza degli impianti ad abitazioni e luoghi pubblici ("sopra la testa dei cittadini").

La sensibilizzazione della popolazione verso le stazioni radio base per la telefonia mobile appare significativamente influenzata dall'aspetto legato alla percezione visiva.

Gli esposti provenienti da enti o privati cittadini lamentano le seguenti problematiche:

- le interferenze con apparecchiature elettroniche (in aumento e per la maggior parte constatate come reali, anche se di norma non correlate agli impianti radiotelevisivi e per la telefonia mobile);
- la compatibilità elettromagnetica (dal 5 al 10% del totale degli esposti);
- le elettrofobie (insonnia collettiva, cefalee, etc.);
- gli effetti sulla salute delle onde elettromagnetiche;
- la salvaguardia del paesaggio;
- i fattori di natura economica (svalutazione degli immobili).

In qualche caso, le proteste sono rivolte all'installazione di una nuova antenna o all'approvazione dei piani di settore per la localizzazione delle stazioni radio base; pertanto, per evitare o quantomeno attenuare situazioni di conflittualità, risulta efficace informare preventivamente e correttamente la popolazione.

L'esperienza maturata negli anni ha evidenziato uno stato di forte diffidenza delle popolazioni nei confronti degli organi di controllo e degli altri enti amministrativi. Di seguito sono elencate le principali cause di preoccupazione:

 affidabilità delle stime sul progetto rispetto alle misure (viste invece come un dato più concreto e certo);

- veridicità dei dati forniti dai gestori e timore di modifiche occulte agli impianti (eventualità in alcuni casi verificatasi per impianti radiotelevisivi);
- margini di cautela fissati a livello normativo per i valori di attenzione;
- attendibilità degli studi epidemiologici diffusi dall'OMS (spesso spiegati da funzionari ASL) in considerazione del limitato tempo di osservazione degli effetti;
- cumulabilità degli effetti sulla salute dovuto alla esposizione a sorgenti a bassa frequenza con quelle dovute alle sorgenti a radiofrequenza e relativa amplificazione delle conseguenze sanitarie;
- scarsa fiducia nelle procedure di autorizzazione e controllo;
- perplessità di fronte alla misura di bassi livelli di campo elettrico/magnetico.

Da ultimo si evidenzia che la popolazione, preoccupata dall'inquinamento elettromagnetico, spesso si rivolge a tecnici privati per effettuare misure presso le loro abitazioni al fine di avere delle rilevazioni da confrontare con i limiti di legge e per porre in opera eventuali interventi mitigativi.

Tali tecnici però non sempre sono competenti in materia e/o utilizzano strumentazione adeguata. Le rilevazioni fornite rischiano pertanto di non risultare valide dal punto di vista tecnico e di creare falsi allarmismi o rassicurazioni, oltre a comportare un inutile sborso economico da parte dei richiedenti. Per agevolare l'individuazione dei tecnici con i requisiti professionali e la strumentazione adeguata che esercitano nel FVG, potrebbe essere costituito, anche se però non è attualmente previsto dalla normativa vigente, un elenco di tecnici competenti autorizzato dalle Regioni, in analogia a quanto avviene in materia di inquinamento acustico ambientale.

L'impegno da parte delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente nel ridurre l'allarme sociale è costante e si manifesta in varie forme:

- diffusione dei risultati delle verifiche strumentali e delle simulazioni modellistiche, anche mediante mappature del territorio;
- monitoraggi effettuati attraverso una rete di centraline fisse, di propria disponibilità oppure fornite dai Comuni, con acquisizioni in continuo per settimane o addirittura per mesi;
- Focal point per la popolazione, con diffusione degli esiti delle campagne di monitoraggio;
- contatti telefonici per fornire informazioni, sia di carattere generale sulla problematica dei campi elettromagnetici, che di tipo specifico sulla particolare sorgente in esame e sulla relativa situazione di esposizione ad essa associata.

Si sottolinea che la valutazione preventiva delle emissioni che potrebbero essere prodotte dai nuovi impianti radio base per i quali si richiede l'autorizzazione alla realizzazione è effettuata da ARPA con modalità tecniche cautelative, che permettono di escludere con ampi margini di sicurezza eventuali superamenti dei limiti di legge, a seguito dell'installazione degli impianti.

Le informazioni che le Agenzie mettono a disposizione del pubblico riguardano, in primo luogo, informazioni tecniche sulle tipologie di sorgenti, distintamente per bassa e alta frequenza, e poi cenni sulla fisica dei campi elettromagnetici. Sono reperibili anche le risultanze degli studi sugli effetti sanitari dei campi elettromagnetici finora condotti dai maggiori organismi di ricerca internazionali.

Le Agenzie pubblicano notizie sulle principali attività di monitoraggio e controllo effettuate, relazioni conclusive relative a campagne di monitoraggio svolte mediante centraline in continuo e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei progetti più rilevanti. Il cittadino può pertanto accedere ai dati (in forma

grafica e/o tabellare) di una specifica sorgente o visionare il territorio mediante mappature dei livelli di campo elettrico e magnetico, oppure attraverso indicatori ambientali costruiti per dare un'informazione semplice e immediata.

ARPA mette a disposizione del pubblico sul sito una cartina aggiornata in tempo reale delle sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, costituite dalle stazioni radio base per telefonia mobile, unitamente alla scheda contenente le informazioni relative ai singoli impianti.

Potrebbe essere preso in considerazione l'istituzione da parte dei comuni di una Consulta sulle emissioni elettromagnetiche da convocare ogniqualvolta ci sia la possibilità di una nuova installazione. Nei comuni dove tale istituzione è stata formata, sono invitati alla Consulta i tecnici dell'ARPA e del Comune nonché i rappresentanti dei comitati e di altri enti interessati. I chiarimenti e le spiegazioni fornite a volte inducono a un parziale rasserenamento e una conseguente accettazione del nuovo impianto.

8.2 DEPREZZAMENTO IMMOBILIARE

Molta contrarietà all'installazione di antenne di telefonia mobile deriva dal deprezzamento immobiliare che ne deriva.

A tale riguardo si ricorda la sentenza n. 751 del 25 settembre 2009 con la quale, il Tribunale di Forlì, ha condannato la Telecom Italia Mobile Spa al risarcimento di 185.000 euro poiché la permanenza innanzi ad un'abitazione di un impianto fisso di telefonia mobile, nonostante la revoca dell'autorizzazione all'installazione dello stesso, costituiscono idoneo presupposto per il risarcimento del danno, in quanto compromettono il valore patrimoniale della proprietà.

Il giudice del Tribunale di Forlì ha basato il proprio giudizio sulla relazione del CTU che, dopo aver effettuato indagini conoscitive, ha spiegato che il valore commerciale di un immobile dipende da una serie di fattori, tra i quali anche la presenza nelle vicinanze di determinati impianti o vincoli di diversa natura. È stato segnalato che il cittadino medio è contrario alla vicinanza di antenne, tanto più se le stesse sono ben visibili, così come i tecnici del settore immobiliare sono soliti sconsigliare l'acquisto di immobili collocati nelle vicinanze di tali antenne. Il deprezzamento immobiliare accertato prescinde dalla verifica dell'esistenza di un potenziale pregiudizio per la salute umana e si pone in collegamento con il diminuito gradimento dello stabile all'interno del mercato immobiliare, a causa della presenza nelle vicinanze di una struttura radio base.

8.3 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULLA FAUNA

Il paragrafo presenta sinteticamente alcune considerazioni derivanti da studi puntuali che non sono stati validati scientificamente da organismi istituzionali, ma che si è ritenuto di citare a titolo conoscitivo.

Gli impatti dell'inquinamento elettromagnetico sul comportamento e la riproduzione di molte specie animali sono stati oggetto di numerosi studi scientifici, pubblicati su riviste di fisiopatologia. L'articolo scritto dal biologo Alfonso Balmori riporta le conclusioni di alcuni studi che confermerebbero gli effetti a lungo termine provocati dalle antenne di telefonia su alcune specie animali, come la riduzione delle loro difese naturali, il deterioramento della loro salute, problemi di riproduzione e riduzione del loro territorio utile attraverso il deterioramento degli habitat.

Nel monitoraggio della popolazione di una cicogna bianca (Ciconia ciconia) a Valladolid (Spagna) è stato riscontrato una produttività di nidi oltre i 300 Mt dalle antenne di telefonia, praticamente doppia rispetto a quello entro i 200 dalle stesse. Sempre a Valladolid sono state riscontrate numerose

anomalie nelle gazze (Pica Pica) come ad esempio il deterioramento del piumaggio, difficoltà motorie, albinismo parziale e melanismo.

In Belgio, nel monitoraggio della popolazione di passeri, è stato riscontrato una diminuzione della presenza di passeri in zone con alti valori di campo elettrico generati dalle antenne di telefonia mobile.

L'articolo inoltre cita alcune evidenze scientifiche che indicano come l'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici, a livelli che si possono incontrare nell'ambiente, può influenzare la funzione del sistema immunitario aumentando la sensibilità di un uccello a malattie infettive, batteri, virus e parassiti. Il piumaggio degli uccelli esposti a microonde risulta, in generale scolorito e con evidente la mancanza di lucentezza. L'esposizione dei gheppi (Falco Sparverius), a campi elettromagnetici ne ha aumentato la fertilità, la dimensione delle uova e lo sviluppo embrionale, riducendone però il successo di cova.

Le radiazioni elettromagnetiche possono esercitare un'avversiva risposta comportamentale nei pipistrelli, la cui attività è risultata significativamente ridotta in habitat esposti ad un'intensità di campo elettromagnetico maggiore a 2 V/m. Nel corso di uno studio di una colonia libera di pipistrelli (Tadarida Teniotis) il numero di pipistrelli è diminuito quando più antenne di telefonia sono state collocate a 80 Mt dalla colonia.

Nei mammiferi l'esposizione a campi elettromagnetici e a più elevati livelli di stress ossidativo sembrano avere un ruolo importante nell'invecchiamento, nell'aumento di malattie neurodegenerative, di disturbi del sistema immunitario e di cancro.

Uno studio ellenico riporta una progressiva diminuzione del numero di nascite di roditori esposti a radiofrequenze. I topi esposti a 0,168 μ W/cm2 sono diventati sterili dopo cinque generazioni, mentre quelli esposti a 1.053 μ W/cm2 sono diventati sterili dopo solo tre generazioni. L'esposizione al telefonino può avere effetti negativi sulle caratteristiche di motilità degli spermatozoi e sulla fertilità maschile nel ratto. Altri studi rilevano una diminuzione della fertilità, aumento dei decessi dopo la nascita e distrofici cambiamenti nei loro organi riproduttivi

8.4 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI SULL'UOMO

Se gli organismi internazionali mantengono una posizione prudenziale di sostanziale non evidenza di effetti a lungo termine associati alle esposizioni a radiofrequenza, alcuni ricercatori manifestano una diversa posizione, in particolare in Italia il prof. Gino Levis. A riguardo si cita un'importante sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 17438 del 2012) che, in linea, con la posizione del prof. Gino Levis, ha accolto la tesi di una correlazione diretta tra l'uso prolungato del cellulare e lo sviluppo di una neoplasia al nervo trigemino.

Per la prima volta in Italia la Corte di Cassazione ha confermato la relazione diretta tra l'uso continuo e prolungato del cellulare e il tumore alla testa. Con la sentenza 17438 del 2012, la Corte Suprema ha dato ragione a I.M., ex manager affetto da una neoplasia benigna al nervo trigemino, noto come neurinoma del Ganglio di Gasser, diagnosticato nel 2002.

In seguito a tale patologia tumorale, che l'ex dirigente sosteneva di aver maturato dopo aver sottoposto la sua persona a oltre sei ore al giorno di telefonate via cellulare, per motivi di lavoro nell'arco di un decennio, si era dato avvio ad un contenzioso con l'Inail, al fine di veder riconosciuto il diritto al risarcimento dell'invalidità professionale.

Il Tribunale della Corte di Appello di Brescia aveva fatto pendere la bilancia dalla parte dell'ex manager, obbligando così, l'ente di infortunistica a ricorrere in terzo grado. La Cassazione ha giudicato verosimili i

riscontri presentati da I.M. al fine di dimostrare una correlazione di causa tra l'attività svolta, l'esposizione alle onde elettromagnetiche e la patologia.

"Nel caso di malattia professionale non tabellata – si legge nella sentenza – la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza". La Corte ha preso in esame tutti i dati e, pur non disponendo di prove inconfutabili della correlazione tra abuso del telefonino e insorgenza del tumore, ha acconsentito alle richieste del manager.

Con la sentenza, la Cassazione ha introdotto, più ad ampio raggio, il principio secondo cui vige anche la validità di tipo probabilistico a comprova dell'eventuale danno subito, includendo in questo processo anche eventuali effetti derivanti dai macchinari nell'ambiente lavorativo e anche da fattori esogeni, non strettamente legati all'attività occupazionale, determinando il risarcimento.

Sulla base di questi presupposti è stato confermato all'ex manager bresciano l'80% di invalidità, come già stabilito in secondo grado di giudizio, sulla base preminente degli studi non "ufficiali" sul tasso di nocività prodotto dall'esposizione prolungata e ravvicinata alle onde del telefonino. I giudici hanno ribadito la validità dei riferimenti scientifici portati in aula dal perito dei magistrati e dai consulenti di I.M.. I consulenti erano: Giuseppe Grasso, neurochirurgo di Brescia, e il professor Angelo Gino Levis, oncologo e ordinario di Mutagenesi ambientale all'Università di Padova, ed entrambi avevano evidenziato l'aumento del rischio di tumori ai nervi cranici, soprattutto il nervo acustico e il trigemino, per chi usa molto il telefono cellulare.

Non a caso, basti ricordare come molte compagnie telefoniche inseriscono – anche se non troppo in evidenza – nei libretti di istruzioni dei loro apparecchi, il monito di tenere regolarmente il telefono a alcuni centimetri dall'orecchio a tutela della salute.

8.5 TITOLARITÀ AD IRROGARE LE SANZIONI: CRITICITÀ AMMINISTRATIVE

In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8/07/2003, la normativa regionale appare in contrasto con quella nazionale, e pertanto si ravvisa la necessità di un intervento normativo regionale, al fine di individuare l'ente deputato all'irrogazione delle sanzioni, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale.

Di seguito si riportano gli articoli di legge che riguardano l'aspetto sanzionatorio:

- L'art. 15, comma 1 della legge 36/2001 stabilisce che chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione e i valori di attenzione è punibile con una sanzione amministrativa. Al comma 3 viene indicato che le sanzioni sono irrogate dalle autorità competenti sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli; il comma 3 specifica, inoltre, che le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dai decreti di cui all'art. 4 comma 2, ossia dal DPCM 8/7/2003. Quest'ultima norma non contiene nessuna indicazione in merito a tali autorità competenti.
- *Il comma 2, all'art 2 della L.66/01* prevede che i soggetti titolari degli impianti per teleradiocomunicazione che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità siano puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dalle Regioni e dalle province autonome.
- La legge regionale 3/2011 introduce norme in materia di telecomunicazioni e, pone in capo ai Comuni, le principali funzioni di autorizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telefonia mobile nonché, come specificato all'art. 4, di emanazione dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

- Il nuovo decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha colmato la lacuna normativa lasciata dal DPCM 8/07/2003 stabilendo all'art 14, comma 9 che le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8/07/2003, sono irrogate dalle Regioni territorialmente competenti.

Risanamenti e sanzioni (RF)



Il confronto tra le Agenzie ha messo in evidenza che:

- · nella maggior parte delle regioni non sono mai state irrogate sanzioni;
- in alcune regioni sono state irrogate sanzioni solo ai sensi delle Leggi Regionali e sono tipicamente relative al procedimento autorizzatorio (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta).
- solo in pochi casi: Emilia Romagna, Toscana e Veneto sono state irrogate sanzioni anche ai sensi delle normative nazionali: L.Q. 36/01 e L. 66/01.

Tra le problematiche comuni emergono i seguenti aspetti:

- ✓ Individuazione dell'ente delegato ad applicare le sanzioni previste dalla LQ 36/01.

 L'analisi ha evidenziato che l'ente delegato ad applicare le sanzioni varia nelle diverse Regioni, ma molte regioni hanno individuato il Comune come ente delegato ad applicarle.
- ✓ È orientamento comune ritenere che la sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dall'art. 15 della LQ 36/01 faccia riferimento ad una sola sorgente/impianto; pertanto tale articolo risulta di fatto inapplicabile nei casi più frequenti, ovvero nei casi in cui il superamento dei valori è dovuto al concorso di più impianti.
- ✓ La normativa non prevede l'obbligo dell'ente delegato ad applicare le sanzioni di segnalare alle ARPA se le sanzioni sono state effettivamente irrogate; quindi le Agenzie, che sono l'organo accertatore del superamento dei valori stabiliti dalla normativa, non ricevono informazioni sulla conclusione del procedimento;.
- √ Ad eccezione di poche regioni, i superamenti dei valori stabiliti dalla normativa avvengono nei piccoli comuni
 collinari/montuosi spesso non sufficientemente preparati ad affrontare contenziosi con i gestori degli impianti.

RASSEGNA NORMATIVA Roma, 27 Maggio 2008

Figura 2 - ISPRA da "Rassegna normativa" 27 maggio 2008 - Sanzioni

La difficoltà di erogare sanzioni rende di fatto inefficace la procedura di risanamento perchè chi supera o concorre a superare i limiti di legge non ha alcun interesse a risanare la situazione, in quanto la procedura di modifica o spostamento degli impianti risulta soggetta al pagamento delle pratiche amministrative, mentre il superamento non è penalizzato economicamente.

8.6 MISURE EFFETTUATE DA ARPA

Nella normale attività di controllo, ARPA effettua misure per la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8/07/2003. All'atto delle misure, non sono note le condizioni di operatività dell'impianto e pertanto la valutazione può sottostimare l'esposizione se l'impianto è spento o funzionante a potenza ridotta, o sovrastimarla in caso di malfunzionamenti o di potenziamenti estemporanei degli impianti.

Nel caso in cui la misura iniziale, effettuata generalmente in Banda Larga, evidenzi un superamento è opportuno approfondire le misure in Banda Stretta per confermare il superamento e avere evidenza del

contributo dato dalle singole frequenze. Poiché le due indagini, banda larga e banda stretta, non sono eseguite in un'unica sessione, ma con misure ripetute in diverse giornate, risulta che il superamento, se confermato dalla Banda stretta, non rappresenta una situazione istantanea, ma permane per un periodo di tempo.

Può però accadere che il gestore, avuta notizia del rilievo del superamento, riduca autonomamente le emissioni al fine di rientrare nei limiti di legge o che la presenza o meno di elementi schermanti (dovuti alla crescita o al taglio di alberi o altra vegetazione) possa determinare variazioni nel lungo periodo delle misure.

La difficoltà della ripetibilità del dato rappresenta una criticità in quanto può complicare l'attività di risanamento e può essere utilizzata come strumento di contestazione dal gestore.

Per questo motivo la legge prevede che il superamento sia accertato in contraddittorio con il gestore e alla presenza dei tecnici del ministero dello Sviluppo economico che controllano che l'impianto al momento del contraddittorio funzioni esattamente secondo i parametri autorizzati; in questo modo i gestori non possono imputare l'esito del rilievo a malfunzionamenti o a situazioni contingenti.

8.7 PROGETTI DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

Se il superamento è confermato dalle misure in contraddittorio, ARPA provvede a calcolare i coefficienti per la riduzione a conformità di ciascun impianto secondo le indicazioni dell'allegato C del DPCM 8/07/2003 e trasmette la relativa relazione tecnica a tutti gli enti coinvolti.

Sulla base della relazione tecnica di ARPA, la Regione dispone che i gestori degli impianti che concorrono al superamento, redigano, anche congiuntamente, un progetto per il risanamento dell'area soggetta al superamento di legge che può prevedere la riduzione a conformità in sito (riduzione di potenza o modifica dell'impianto) oppure la delocalizzazione dell'impianto in altro sito idoneo.

La necessità di acquisire da tutti i gestori i progetti di risanamento e l'iter necessario per la loro approvazione prolunga notevolmente l'iter di risanamento. In alcuni casi si è verificato che la richiesta di sospensive, la presentazione dei progetti da parte solo di alcune delle emittenti che concorrono ai superamenti, le richieste di delocalizzazione in altri siti hanno sospeso la riduzione a conformità.

8.8 SUPPORTO AI COMUNI: LINEE GUIDA

Si ritiene importante evidenziare l'opportunità di fornire Linee Guida in materia di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di radiofrequenza e di modifica di quelli esistenti per consentire un'omogenea procedura per tutti i Comuni.

Tali Linee Guida potrebbero fornire indicazioni semplici e schematiche, prendendo in considerazione casi concreti e nel contempo garantire uniformità a livello regionale nonché una semplificazione delle procedure e delle successive problematiche amministrative.

Si evidenzia inoltre la necessita di indicare e aggiornare, a livello di pianificazione urbanistica di scala locale, le localizzazioni per gli impianti radioelettrici (con le relative aree sottoposte a vincolo): in merito a ciò si ritiene utile che a livello regionale, attraverso strumenti di pianificazione (ad esempio: progetto di Rete ecologica del PGT, carta dei valori del PGT, piano paesaggistico), siano elaborati criteri generali utili a tal fine.

8.9 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI: COORDINAMENTO FRA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

A livello nazionale non esiste un piano per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica e, di conseguenza, non esiste l'intesa fra la Regione e lo Stato prevista dall'art. 7 della legge regionale n.3/2011.

La legge regionale n.3/2011 ha tentato di superare le difficoltà che discendono dalla mancata intesa e ha previsto all'art. 9, comma 1, che i soggetti interessati alla realizzazione di nuovi impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali o in assenza dei Piani stessi, debbano chiedere al Ministero competente un parere sulla localizzazione, allegando il progetto preliminare dell'intervento con i dati radioelettrici essenziali ed un parere preliminare della Regione espresso sentiti i Comuni interessati.

Si tratta, in altri termini, di raggiungere una sorta di "mini-intesa" su ogni nuovo impianto o spostamento di impianto esistente.

Tale situazione si verifica sempre in virtù del fatto che, in mancanza di un piano per la radiodiffusione sonora, tutti gli impianti sono considerati al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali.

Tuttavia, nessuna norma nazionale disciplina alcun assenso preventivo da parte del Ministero che quindi non risulterebbe essere tenuto a rispondere a tali istanze.

Appare opportuno avviare un dialogo con il Ministero competente al fine di superare questa criticità procedurale, soprattutto in quanto tale passaggio sarebbe utile supporto preliminare all'azione amministrativa del Comune nel percorso autorizzativo.

8.10 COORDINAMENTO DELLE FREQUENZE: RAPPORTO CON GLI STATI CONFINANTI

L'Italia, in quanto membro dell'ITU (International Telecommunication Union) ovvero dell'organizzazione internazionale che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell'uso delle onde radio, ha l'obbligo di coordinare, in base agli accordi di Ginevra del 2006 e del 1984, con le amministrazioni confinanti le frequenze televisive e radiofoniche utilizzate.

E' noto il contenzioso che l'Italia ha con la Slovenia e con la Croazia per l'uso da parte italiana di frequenze FM non coordinate.

Stante il mancato coordinamento delle frequenze con i paesi confinanti, la delocalizzazione degli impianti radio situati in zone di confine, risulta pertanto estremamente critica in quanto si possono verificare situazioni di interferenza con gli impianti d'oltre confine.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE